



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 27 MAGGIO 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario					X
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Viciconte	Vice Presidente	X		15,58		
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X				
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere	X				
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere	X				
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere	X	15,31			
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere					X
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere	X		16,06		
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere					X
Avv. Andrea Pesci	Consigliere					X
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X	15,35			
Avv. Laura Ristori	Consigliere					X
Avv. Enrico Zurli	Consigliere					X

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 6129/2026), si apre alle ore 15,29.

In assenza dell'Avv. Cosimo Papini, l'Avv. Carlotta Mainiero assume le facenti funzioni di Consigliere Segretario.

Il verbale dell'adunanza del 20.05.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 25.05.2026) viene approvato alle ore 15,30 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 6 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 16,13.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 1

IL SOLE 24 ORE - AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE ABBONAMENTO BANCA DATI TOP DIRITTO ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr 5 del 15.06.2016, la delibera nr. 4 del 12.06.2019, nr. 5 del 10.06.2020, nr. 1 del 03.06.2021, nr. 3 dell'11.05.2022, nr. 4 del 17.05.2023, nr. 3 del 22.05.2024 e nr. 2 del 4.06.2025 con le quali veniva sottoscritto il contratto con Il Sole 24 ore relativamente all'acquisto della Banca dati Lex 24 – già Banca dati PlusPlus 24 Diritto – già Top Diritto;
- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 6016) la richiesta di rinnovo per l'anno 2026 dell'abbonamento alla Banca dati Top Diritto de Il Sole 24 ore in uso presso la Biblioteca dell'Ordine a seguito dell'offerta ricevuta da parte dell'Agente de Il Sole 24 ore, per un importo pari a €. 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre IVA;
- ritenuto opportuno accettare l'offerta di rinnovo della Banca Top diritto;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 – Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 33.300,00 (trentatremilatrecento/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 23.640,65 (ventitremilaseicentoquaranta/65), detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo all'abbonamento alla banca dati Top diritto de Il Sole 24 ore, per l'anno 2026 per un importo complessivo pari ad €. 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,30.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 2

SIEMENS SPA – AUTORIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 27.03.2026 PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALE RILEVAMENTO INCENDIO PIANO 0 LOCALI COA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 3 dell'8.04.2026, con cui sono stati autorizzati i costi relativi alla sostituzione dell'alimentatore per la centrale dell'impianto di rilevamento incendio posto al piano 0 dei locali dell'Ordine, a seguito dell'intervento straordinario richiesto e svolto in data 27.03.2026 come da rapporto di lavoro (prot. nr. 3771) rilasciato da Siemens Spa;
- preso atto che è pervenuta da parte della Siemens Spa, la fattura nr. 5760128510 (prot. contabilità nr. 252/2026) relativa all'intervento del 27.03.2026, per un importo pari ad €. 731,55 (settecentotrentuno/55) comprensivo di IVA e sconto applicato;
- ritenuto il predetto intervento straordinario, indispensabile per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto antincendio dei locali dell'Ordine;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2026 che sarà movimentato sarà il nr. 1010403 – Manutenzione e riparazione locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 14.100,00 (quattordicimilacento/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 3.856,11 (tremilaottocentocinquantasei/11) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare la spesa relativa all'intervento straordinario del 27.03.2026, svolto da Siemens Spa, necessario per il ripristino del funzionamento della centrale antincendio presente presso l'archivio dell'Ordine a piano 0, per un importo di €. 731,55 (settecentotrentuno/55) comprensivo di IVA e sconto applicato, come da fattura nr 5760128510, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,30.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 3

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. S.F.

Se l'avvocato che agisce in proprio possa contattare direttamente la parte che sappia assistita da altro collega

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Jacopo de Fabritiis,
premessi:

- che con comunicazione del 13 maggio 2026 (prot. n. 5606/26) l'Avv. S. F. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,41.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze, 27 maggio 2026

Richiesta parere

Quesito. È stata formulata la seguente richiesta di parere: *“sono proprietario di un appartamento affittato ad una signora assistita da una collega.*

Poiché l'altro difensore non risponde alle mie telefonate né alle mie email (e pec) chiedo se, in qualità di proprietario, posso contattare telefonicamente l'inquilina?”

* * *

Vengono in considerazioni i precetti deontologici stabiliti dall'art. 41 CDF

Art. 41- Rapporti con la parte assistita da un collega –

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.

2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.

3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Risposta al quesito

Il C.N.F. ha stabilito che *“L'avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Ciò vale anche per l'avvocato che agisca in proprio e non come difensore di terzi (Nel caso di specie, l'avvocato in proprio aveva direttamente raggiunto un accordo di separazione con la moglie, sebbene questa fosse assistita da un avvocato, che lo stesso aveva lasciato all'oscuro)”*, così

C.N.F. sentenza n. 134 del 5 luglio 2023 (in senso conforme anche C.N.F., sentenza n. 128 del 17 luglio 2020).

E ancora: *“L’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (art. 41 cdf) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti. Infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 41 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un «determinato comportamento», consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti. Alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 cdf (già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 41 cit., non possono farsi rientrare nel comportamento complessivo dell’incolpato”, così il C.N.F. sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023.*

Ciò che l’avvocato potrà fare nei confronti della controparte assistita da un collega è inviare direttamente alla parte, ma necessariamente per conoscenza anche al collega, atti di intimazione o messa in mora, o atti di contenuto analogo a quello descritto nella senza citata sopra n. 16 del 2023.

Non è consentito contattare la parte che l’avvocato sappia assistita da collega direttamente mediante chiamata telefonica.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense *“il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense”* e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 4

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. S. S.

Sulla possibilità per l'avvocato di mantenere il mandato per le cause civili una volta inserito nella lista dei testimoni da altro avvocato relativamente alla causa penale. E sulla possibilità di non rendere testimonianza

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Jacopo de Fabritiis,

premessi:

- che con comunicazione del 30 aprile 2026 integrata con altra richiesta del 1 maggio 2026 (prot. n. 5211/26) l'Avv. S. S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,52.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze, 27 maggio 2026

Richiesta parere

Quesito. È stata formulata la seguente richiesta di parere: *"Ho assistito con esito positivo una lavoratrice in una causa di lavoro. Successivamente, la medesima cliente ha sporto querela nei confronti del datore di lavoro per condotte vessatorie subite sul luogo di lavoro, incaricando un altro legale per la difesa in sede penale. Parallelamente, la cliente mi ha conferito l'incarico di predisporre e promuovere un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da mobbing e da un ambiente di lavoro stressogeno, condotte strettamente connesse a quelle oggetto della querela.*

Tuttavia, il legale che assiste la cliente nel procedimento penale mi ha comunicato di avermi indicata nella lista testimoniale quale persona informata sui fatti, in virtù delle conoscenze da me acquisite durante la gestione della precedente vertenza lavorativa.

Sorge, pertanto, in me il dubbio circa la compatibilità tra l'assunzione del nuovo mandato in sede civile e la mia potenziale veste di testimone nel procedimento penale connesso, sebbene l'indicazione provenga da un collega che assiste la medesima parte. La questione che sottopongo involge primariamente l'interpretazione dell'articolo 51 del Codice Deontologico Forense ("La testimonianza dell'avvocato").

(...)

Il mio dubbio principale sorge in relazione al comma 3 del medesimo articolo, che pone un divieto specifico: qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

Nel mio caso, non "intendo presentarmi" spontaneamente come testimone, ma sono stata indicata come tale dal legale della mia assistita in un procedimento penale strettamente collegato. Mi interrogo se tale indicazione, ancor prima di una formale citazione, sia sufficiente a integrare la fattispecie prevista dal citato comma 3, con il conseguente obbligo per me di rinunciare al mandato civile.

(...)

La situazione potrebbe, inoltre, essere analizzata sotto il profilo del conflitto di interessi, disciplinato dall'articolo 24 del Codice Deontologico Forense.

Sebbene non vi sia un conflitto con gli interessi di un'altra parte, la mia duplice posizione di difensore nel giudizio civile e di potenziale testimone in quello penale potrebbe determinare «un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico». La giurisprudenza ha più volte sottolineato come il dovere di astensione sussista anche in presenza di un conflitto meramente potenziale, al fine di garantire la massima tutela degli interessi in gioco e la mia indipendenza come professionista.

L'esercizio dell'attività professionale deve infatti essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza del giudizio intellettuale, principi che potrebbero essere compromessi qualora fossi

chiamata a rendere dichiarazioni testimoniali su fatti che costituiscono l'oggetto stesso della mia difesa tecnica in altra sede. Le dichiarazioni rese come testimone potrebbero, in astratto, influenzare o essere in contrasto con la strategia difensiva da me adottata nel giudizio civile, ledendo l'affidamento della cliente e la qualità della prestazione professionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo a codesto Ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di esprimere il proprio parere in merito alla seguente questione: se la mera indicazione della sottoscritta quale testimone in un procedimento penale connesso, effettuata dal difensore della medesima parte assistita, integri la causa di incompatibilità di cui all'articolo 51, comma 3, del Codice Deontologico Forense, o comunque una situazione di conflitto di interessi, tale da impormi l'obbligo di rinunciare al mandato conferitomi per la causa”.

Con richiesta successiva l'avv. Simoni ha integrato la richiesta di parere formulando la seguente richiesta integrativa:

“A integrazione della richiesta di parere del 30 aprile, sono a chiedere se è opportuno che rinunci anche ai mandati inerenti il recupero delle somme dovute alla mia cliente, come accertate dal Tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso da me promosso.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza che, come detto, ha accertato il diritto della mia cliente a vedersi corrispondere il risarcimento del danno per violazione della normativa sull'orario di lavoro part-time, ho notificato atto di precetto e depositato ricorso per ingiunzione.

La società ha promosso, per adesso, opposizione a precetto (con udienza fissata per il 18.06.2026).

In merito al Decreto Ingiuntivo notificato, la società ha effettuato un pagamento parziale, costringendomi a depositare istanza 492 bis cpc.

Ebbene, alla luce di tutto quanto esposto nella mia mail del 30 aprile, avrei necessità di capire se l'inserimento del mio nominativo come testimone, in merito alle vessazioni subite dalla mia assistita sul luogo di lavoro, mi rende incompatibile anche con i procedimenti di cui sopra (recupero credito)”.

* * *

Vengono in considerazione i precetti deontologici stabiliti dagli artt. 24 e 51 CDF nonché quanto previsto dall'art. 200 c.p.p.

Art. 51- La testimonianza dell'avvocato - 1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 24 – Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Risposta al quesito

1. **Sul divieto di testimoniare per l'avvocato.** L'art. 51, comma 1, impone all'avvocato di astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre su circostanze apprese nell'esercizio della professione; il comma 3 aggiunge che, qualora l'avvocato intenda presentarsi come teste o persona informata sui fatti, non deve assumere il mandato o deve rinunciarvi se lo ha assunto. La violazione è sanzionata con la censura.

Se, pertanto, la testimonianza riguardasse fatti appresi come difensore nella precedente causa di lavoro, e tali fatti fossero anche rilevanti per la nuova causa civile di mobbing, l'avvocato dovrebbe astenersi dal testimoniare. Il CNF ha infatti recentemente stabilito che: *“il divieto di cui all'art. 51 del codice deontologico forense opera anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale l'avvocato è o è stato difensore, purché la deposizione abbia ad oggetto circostanze apprese ed inerenti all'attività professionale, anche stragiudiziale. La formulazione del vigente art. 51 cdf, che fa riferimento alle circostanze apprese «nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti», ha portata più ampia rispetto al previgente art. 58, che faceva espresso riferimento al 'mandato' ricevuto”* (così CNF, sentenza n. 360 del 25 novembre 2025).

Il fatto che l'indicazione a testimone provenga dal legale della medesima cliente non elimina il possibile problema del divieto di testimoniare. L'art. 51 tutela anche il segreto, la riservatezza, l'indipendenza dell'avvocato e la corretta distinzione tra ruolo difensivo e ruolo testimoniale e configura un dovere di astensione salvo casi eccezionali.

Da un punto di vista più spiccatamente processuale, del resto, l'art. 200 c.p.p. consente all'avvocato di non deporre su quanto conosciuto per ragione della professione;

Diverso sarebbe invece il caso in cui la testimonianza fosse limitata a fatti che non hanno riguardato le conoscenze acquisite nel corso del mandato ricevuto. Resta comunque, in ogni caso, la necessità di valutare l'opportunità della testimonianza sulla base dei capitoli di prova articolati dal difensore nella causa penale.

La mera indicazione o citazione dell'avvocato quale testimone, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di rinunciare al mandato già assunto, ove l'avvocato non intenda rendere testimonianza e si avvalga del dovere/facoltà di astensione per fatti appresi nell'esercizio della professione e inerenti al mandato. Resta ferma la necessità di valutare se, anche in assenza di deposizione, la posizione dell'avvocato possa concretamente interferire con l'indipendente svolgimento dell'incarico o con l'interesse della parte assistita.

* * *

2. Sul possibile conflitto di interessi e sulla possibilità di mantenere l'incarico per i mandati successivi alla chiamata quale testimone. L'art. 24 impone l'astensione quando l'attività possa determinare conflitto con gli interessi della parte assistita o interferire con altro incarico, e prevede anche il dovere di conservare indipendenza e libertà da condizionamenti.

Il CNF qualifica il conflitto anche solo potenziale come illecito di pericolo, non superabile neppure dal consenso informato della parte assistita. Recentemente il CNF ha infatti stabilito che: *“Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.*

24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale" (così CNF, sentenza n. 304 del 30 ottobre 2025) e, ancora, "il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo" (così CNF, sentenza n. 304 del 30 ottobre 2025).

Nel caso concreto e in astratto: ove l'avvocato si astenga dal testimoniare, il solo inserimento nella lista dei testimoni **non è in astratto** poter configurare a carico dell'avvocato una violazione dell'art. 24 CDF nell'assunzione del mandato per la nuova causa.

Diversamente, non pare configurarsi, in astratto, una violazione della norma sul conflitto di interessi qualora il nuovo mandato riguardi fatti totalmente estranei a quelli oggetto di richiesta testimoniale, come quelli diretti al recupero di somme o all'esecuzione forzata di sentenze riguardanti somme già accertate giudizialmente.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "*il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense*" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 5

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2023	66	FRANCESCA BARBOLINI		15,59
2025	64	MARCO PASSAGNOLI		16,04
2021	223	SERGIO PAPARO		16,06

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per i provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,06.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 2026

DELIBERA n. 6

UNIVERSITA' DI FIRENZE DSG
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dalla Segreteria dei corsi di perfezionamento del DSG dell'Università di Firenze, (prot. 6191), per l'iniziativa ITINERARI DI PAROLE: «PROCESSO» E «SENTENZA» DALL'ETÀ ANTICA ALLA CONTEMPORANEITÀ. PER RICORDARE PIERO FIORELLI che si terrà a Firenze il 9 luglio p.v.;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1° giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine all'evento in oggetto.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,07.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente